



COMUNE DELLA SPEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 445 del 19/11/2018

Oggetto: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI INTERVENTI DI COMUNITA' PER I COMUNI DELLA SPEZIA, DI LERICI E DI PORTO VENERE

La seduta ha luogo nell' anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Novembre nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede PERACCHINI PIERLUIGI

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

GIACOMELLI GENZIANA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA
PERACCHINI PIERLUIGI
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
ASTI PAOLO
GIORGI GIULIA

Risultano assenti i Sigg.:

GAGLIARDI MANUELA
SORRENTINO ANNA MARIA

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Num.proposta:
486 del
13/11/2018

La Giunta Comunale

Premesso che gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale prevedono, al fine del miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione dei servizi, forme articolate di affidamento a terzi dove l'Ente pubblico assume un ruolo di programmazione, controllo e valutazione a garanzia degli standards di qualità.

Considerato che, ai sensi della legge n. 328/2000 (art. 22) gli interventi di assistenza domiciliare costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi.

Preso atto che l'attuale gestione del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE per i Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere (Distretto Socio Sanitario 18) è il contratto di appalto (contratto rep. 62736/2013), tuttora in corso di esecuzione giusta proroga tecnica, ai sensi dell'art. 2 del capitolato, disposta con determinazione n. 3360/2018.

Considerato che, a fronte di positiva sperimentazione dell'attività dei "sensori sociali" si rileva l'opportunità di inserire nell'appalto, quale servizio innovativo, gli INTERVENTI DI COMUNITÀ, volti a produrre un miglioramento nella qualità della vita dei soggetti che vivono in una comunità.

Accertata la necessità di garantire i servizi indicati.

Considerato che l'appalto di servizi, disciplinato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, appare la forma gestionale più adeguata, in continuità l'attuale forma gestionale, in ragione:

- dell'elevata specializzazione delle prestazioni;
- della flessibilità organizzativa e di offerta fruibile nella forma dell'appalto, che consente di garantire la continuità negli interventi in caso di assenza del personale titolare dei casi, indipendentemente dalla sua durata e causa;
- della oggettiva impossibilità di procedere a gestione diretta, anche per la non conformità alle normative vigenti di assunzioni in massa di personale oggi non più presente all'interno dell'Amministrazione;
- della garanzia comunque derivante dalla titolarità del servizio, che si esprime in adeguate prerogative nella progettazione, direzione, verifica e controllo del servizio riservate al Comune, consentendo all'Ente di concentrare su questi aspetti fondamentali le proprie risorse organizzative.

Dato atto che il Comune della Spezia, capofila del Distretto Socio Sanitario 18, per consentire omogeneità di prestazioni nel DSS stesso, svolgerà le operazioni di gara anche per conto dei Comuni di Lerici e di Porto Venere.

Preso atto della decisione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 18 n. 4 in data 05/11/2018, che ha stabilito:

- a) durata dell'appalto: 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni;
- b) base di gara: da calcolarsi prevedendo una percentuale del 4,5% per costi generali e utile di impresa;
- c) valutazione delle offerte: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 80% all'offerta tecnica e 20% all'offerta economica.

Ritenuto pertanto che l'affidamento del servizio, la procedura ed i relativi atti di gara prevedano:

- la selezione del contraente mediante gara europea con procedura aperta nel rispetto dei

principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- la durata dell'appalto in anni tre; [Omissis..]la previsione a favore del Comune della Spezia, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento alla base dell'evidenza pubblica secondo le previsioni dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, della facoltà di rinnovare il contratto d'appalto fino ad ulteriori tre anni; tale facoltà, ammessa dalla normativa e totalmente discrezionale per l'Ente, è diretta a consentire all'Amministrazione di poter apprezzare la qualità della progettazione e gestione in essere al termine del triennio di servizio e, ove valutato utile all'interesse pubblico, realizzarne la prosecuzione;
- i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale in grado di garantire l'affidabilità e capacità dei partecipanti alla gara, in ragione della specifica sensibilità del servizio;
- una apposita clausola di salvaguardia al fine della tutela occupazionale del personale dipendente della ditta uscente;
- il mantenimento degli standard quali/quantitativi del servizio oggi presenti e la valutazione nelle offerte di elementi migliorativi rispetto ad essi;
- la prevalenza, in considerazione della natura del servizio e della parte preponderante in esso del costo del lavoro, degli elementi qualitativi delle offerte rispetto al prezzo al fine della aggiudicazione, attribuendosi ai primi un peso ponderale pari all'80% del punteggio attribuibile;
- la predisposizione della regolamentazione contrattuale atta a riservare al Comune prerogative adeguate nella progettazione, direzione, verifica e controllo del servizio al fine della massima tutela degli interessi dell'utenza.

Considerato che:

- ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 6529/2010);
- nella fattispecie il servizio di assistenza domiciliare è servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché l'Amministrazione, per procurarsi le relative prestazioni, ricorre agli operatori di mercato;
 - gli Enti Locali, in sede di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012) per motivare la scelta della modalità di affidamento, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, garantire adeguata informazione;
- tale relazione illustrativa, inoltre, a norma dell'art. 13 comma 25-bis del D.L. n. 145/2013, deve essere inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE.

Dato atto che gli oneri di spesa relativi all'affidamento del servizio trovano adeguata copertura negli strumenti di programmazione e gestione finanziaria dell'Ente, e che l'acquisto del servizio è altresì previsto dal programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs 50/2016.

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente di riferimento, in attuazione dell'indirizzo sopra espresso, la definizione degli aspetti gestionali dell'appalto.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Preso altresì atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi del medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge.

Delibera

Di approvare l'affidamento in appalto del servizio di assistenza domiciliare e di interventi di comunità per i Comuni del Distretto Socio Sanitario 18 (La Spezia, Lerici e Porto Venere), in continuità con l'attuale forma gestionale.

Di approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012), allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al dirigente di riferimento, in attuazione dell'indirizzo espresso, di provvedere alla definizione degli aspetti gestionali.

Di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi.